PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 4

Tassa automobilistica regionale

La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno. La tassa automobilistica regionale e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed e' applicata contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalita'. 4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata gia' riscossa dalla regione di provenienza

Versione in vigore dal 23 giugno 1990, non più in vigore dal 30 dicembre 1990 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Legge 16 maggio 1970, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-finanziari-per-l-attuazione-delle-regioni-a-statuto/art-4-tassa-automobilistica-regionale/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it